



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 553

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, articolo 29, commi 7 e 9, e successive modificazioni -
Approvazione delle prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia in Provincia di Trento nella
stagione 2019/2020

Il giorno **19 Aprile 2019** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI

Assenti:

ASSESSORE

GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

L'articolo 29, comma 9, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia), come modificato dal decreto del Presidente della Provincia 20 febbraio 2019, n. 3-4/Leg., prevede che la Giunta provinciale possa annualmente deliberare, con la procedura fissata al comma 7 del medesimo articolo, le prescrizioni concernenti le limitazioni rispetto ai periodi di caccia, alle giornate e alle specie cacciabili previste dalla legge, la disciplina della caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, nonché ogni altra prescrizione riguardante l'esercizio della caccia.

La proposta delle citate prescrizioni è stata sottoposta all'Osservatorio faunistico, all'Ente gestore della caccia e all'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA), affinché esprimessero le proprie osservazioni.

L'Osservatorio, riunitosi il 12 marzo 2019, ha espresso parere positivo all'unanimità sulla proposta di prescrizioni tecniche.

L'Ente gestore, con nota ricevuta lo scorso 19 marzo, protocollo n. 179629, ha espresso un parere sostanzialmente positivo e ha chiesto di introdurre due modifiche. La prima è di non confermare la sospensione della caccia alla pernice bianca. La richiesta non è accolta, poiché tale sospensione è prevista dal Piano Faunistico che, in quanto atto di programmazione e di indirizzo, è logicamente sovraordinato rispetto alle Prescrizioni tecniche, le quali devono quindi attenersi ad esso e realizzarne le indicazioni. La seconda richiesta è di eliminare la riduzione del periodo di prelievo del fagiano di monte in caso di assegnazione di un solo esemplare. La richiesta non è accolta, poiché tre settimane per l'abbattimento di un solo esemplare sono sufficienti. Il protrarsi del periodo di caccia, invece, può determinare una situazione critica per la specie.

ISPRA, nel proprio parere alla proposta di Prescrizioni tecniche, pervenuto il 2 aprile scorso, ha espresso alcune osservazioni, che sono state riassunte in una relazione predisposta dal Servizio Foreste e fauna, nella quale si chiariscono i motivi per i quali tali osservazioni non sono state accolte. Di seguito si riporta integralmente il contenuto della relazione, protocollata il 16 aprile 2019, ID n. 372053959, organizzata in base alle specie animali e agli aspetti tecnici presi in considerazione.

UCCELLI

ISPRA si esprime in senso negativo in ordine ai periodi di prelievo venatorio di alcune specie ornitiche. A motivazione del proprio pronunciamento adduce il mancato rispetto delle indicazioni contenute nel proprio documento "Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, articolo 42".

Preso atto del parere, lo si ritiene superabile per motivi sia di legittimità sia di merito; pertanto si confermano i periodi di prelievo già individuati per le specie ornitiche. Sotto il profilo della legittimità, infatti, si evidenzia in primo luogo che la citata Guida non ha in alcun modo valenza normativa e che, pertanto, il mancato rispetto delle indicazioni in essa contenute non integra di per sé un aspetto di illegittimità.

In questo contesto si sottolinea che i periodi di prelievo venatorio stabiliti dalle prescrizioni tecniche 2019/2020, e non condivisi da ISPRA, sono del tutto coerenti con la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonché perfettamente adeguati per tutte le specie ai limiti temporali indicati nel *Key concepts of Article 7(4) of Directive 2009/147/EC* (documento *Key Concept*). Tale documento è stato elaborato da un comitato scientifico istituito dalla Commissione europea. Esso individua specie per specie e Paese per Paese le date di inizio e la durata della riproduzione, fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti, e l'inizio della migrazione prenuziale, per consentire agli Stati membri l'adozione delle misure necessarie a garantire lo standard di tutela prescritto dalla normativa comunitaria. Ne consegue che, nel quadro giuridico sopra delineato, qualora siano rispettati la disciplina comunitaria, i principi contenuti nella legge 11 febbraio 1992, n. 157, i limiti temporali previsti sia dalla norma statale sia da quella provinciale e le indicazioni scientifiche del

documento *Key Concept*, spetta alla Giunta provinciale individuare per le singole specie ornitiche i periodi di prelievo venatorio, che meglio si adattano al contesto territoriale in cui sono destinate ad avere attuazione. Si evidenzia che ISPRA, in questo suo ultimo parere, non concorda con la possibilità della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia, come stabilite dal documento *Key Concept*, in particolare per cesena e tordo sassello, diversamente da quanto espresso dallo stesso con nota del 13 novembre 2010, n. 29844T, nella quale, invece, riconosce che tale scelta rientra nella facoltà delle Regioni.

Prendendo in esame il parere espresso, si rileva che nella Guida, alla quale ISPRA fa rinvio per motivare nel merito tale parere negativo, le indicazioni di posticipare l'apertura della caccia al 1 ottobre rispetto alle date individuate nel documento *Key concepts* sono motivate dalle seguenti finalità: favorire un più completo sviluppo degli ultimi nati per diverse specie sottoposte a prelievo venatorio, evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e ridurre il possibile disturbo arrecato alle specie non cacciabili dall'attività venatoria nel medesimo periodo.

Per quanto riguarda il territorio provinciale si rileva che le finalità di tutela dell'avifauna, che a parere di ISPRA consiglierebbero l'apertura dal 1 ottobre, sono perseguite anzitutto precludendo *in toto* il prelievo venatorio nei territori più preziosi e delicati per l'avifauna. Si fa riferimento, in particolare, agli ambienti umidi, in gran parte individuati quali Riserve naturali provinciali (ex biotopi). Si evidenzia inoltre che molti altri habitat adatti e frequentati dall'avifauna acquatica, anche cacciabile, sono inseriti in contesti antropizzati di fondovalle e pertanto preclusi di fatto all'attività venatoria. Si richiama anche la specifica regolamentazione adottata a tutela dell'avifauna in corrispondenza dei valichi montani, le normative peculiari del Parco dello Stelvio e dei Parchi naturali provinciali. In relazione al problema del disturbo, in particolare, si rileva come esso dipenda soprattutto dal tipo di caccia praticata, dalla sua intensità, frequenza e durata, dalle specie interessate, dagli habitat utilizzati e dalla disponibilità di zone rifugio.

L'apertura dalla terza domenica di settembre, prevista per la stragrande maggioranza delle specie, è legata, come già ricordato, da un lato alla lunga tradizione venatoria trentina, dall'altro alle caratteristiche morfologiche e climatiche del territorio provinciale. Va tuttavia osservato che per molte specie di uccelli, a fronte dell'apertura dalla terza domenica di settembre, le chiusure sono anticipate rispetto ai suggerimenti sia del documento *Key Concept* sia di ISPRA.

Tutto ciò premesso, si evidenziano di seguito, con riferimento alle singole specie, le osservazioni formulate da ISPRA e le motivazioni tecniche che la Giunta provinciale pone a fondamento dei periodi prescelti, sempre comunque coerenti con la normativa comunitaria e statale.

DATA DI APERTURA DELLA CACCIA

Con riferimento a germano reale, alzavola, canapiglia, fischione, marzaiola, moriglione, beccaccia, beccaccino, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, fagiano, quaglia ISPRA non condivide la scelta di apertura della caccia dalla terza domenica di settembre anziché dal 2 ottobre.

Innanzitutto, a tal proposito, si richiamano per tutte le specie le motivazioni di carattere generale già esposte. In aggiunta, per germano reale, alzavola, canapiglia, fischione, marzaiola, moriglione e beccaccino si rileva che la pressione di caccia su queste specie è contenuta, anche in ragione dello scarso interesse, come dimostrato dai dati dei carnieri disponibili, salvo per il germano reale il cui prelievo incide anche su soggetti semi selvatici. L'apertura della caccia al tordo bottaccio dalla terza domenica di settembre anziché dal 2 ottobre si giustifica in relazione al buono stato di conservazione della popolazione nidificante nelle Alpi, per la quale lo stesso ISPRA registra la tendenza alla stabilità o a incrementi locali. Anche a livello europeo la specie è considerata in buono stato di conservazione.

Per il merlo, secondo ISPRA, la caccia in settembre dovrebbe essere consentita solo da appostamento fisso. In proposito si rileva che in Trentino la specie è considerata ubiquitaria, almeno in parte sedentaria e nidificante, di notevole abbondanza e senza problemi di conservazione (MUSE

- Museo delle scienze di Trento, Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in provincia di Trento, 2003 Trento). Pertanto, valutato lo *status* della specie, si è ritenuto di accogliere solo in parte le limitazioni suggerite; dal 1 al 14 settembre, infatti, la caccia è consentita solo da appostamento fisso.

Per la tortora ISPRA chiede un carniere stagionale pari a venti capi per cacciatore e l'esercizio dell'attività venatoria nella forma esclusiva dell'appostamento. Per quanto riguarda la mancata previsione del carniere per la tortora si rinvia al paragrafo dedicato appunto ai carnieri. Il mancato accoglimento della proposta di ISPRA di consentire il prelievo della tortora esclusivamente da appostamento è motivato dall'esiguità degli abbattimenti di questa specie nella nostra provincia, come è possibile desumere dalla Tabella 1, che contiene la serie storica degli abbattimenti della specie, nonché della beccaccia e della quaglia, riprodotta nel paragrafo relativo ai carnieri. In relazione ai rilievi formulati circa la data di apertura dalla terza domenica di settembre si nota che il documento *Key Concept* fissa al 31 agosto la fine del periodo di riproduzione e dipendenza dei giovani nati. Pertanto l'apertura della caccia alla tortora dalla terza domenica di settembre è coerente con le indicazioni del documento citato.

Per il tordo sassello la data di apertura fissata tiene conto del buono stato di conservazione della specie sia a livello europeo (Guida per la stesura dei calendari venatori, pagina 31) sia livello provinciale (MUSE - Museo delle scienze di Trento, Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in provincia di Trento, 2003 Trento).

La data di apertura fissata per la cesena tiene conto del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (Guida per la stesura dei calendari venatori, pagina 30) e della stabilità della popolazione nidificante sulle Alpi (Guida per la stesura dei calendari venatori, pagina 30).

Per cornacchie e ghiandaia la data di apertura tiene conto della sempre maggiore diffusione delle due specie. Dal 1 al 14 settembre, inoltre, la caccia è praticata solo da appostamento fisso.

APERTURA E CHIUSURA DEL PRELIEVO DI FAGIANO E QUAGLIA

Il fagiano comune in Trentino è specie alloctona, poiché non esistono popolazioni selvatiche autosufficienti, ma solo presenze legate a immissioni a scopo venatorio (pronta caccia). Le linee guida ISPRA, inoltre, ritengono ammissibile il prelievo di esemplari immessi pronta caccia nell'ambito dell'arco temporale massimo individuato dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, vale a dire dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio.

La caccia alla quaglia chiude il 15 dicembre anziché il 31 ottobre, sia in ragione dei prelievi venatori irrisori che si effettuano in Trentino, sia perché gli abbattimenti riguardano soggetti di allevamento immessi per addestramento cani. L'indicazione di una chiusura anticipata del prelievo al 31 ottobre è inoltre contraddittoria rispetto alle stesse linee guida ISPRA, che indicano come compatibile con le esigenze di tutela della specie una chiusura al 31 dicembre.

DATE DI CHIUSURA DELLA CACCIA

Per quanto riguarda la data di chiusura della caccia alla cesena, le scelte adottate si sono basate sui seguenti elementi. ISPRA ha allegato al parere la propria nota con oggetto "Nuovo approccio per la determinazione delle date di migrazione e sua applicazione nell'ambito dei pareri sui calendari venatori regionali", nella quale prevede che il prelievo della Cesena possa essere protratto fino al 20 gennaio. Anche in questo caso è stata considerata la decade di sovrapposizione, ricordata in precedenza, arrivando al 30 gennaio.

Per la tortora ISPRA suggerisce, per motivi di opportunità legati al precario stato della specie, la chiusura il 31 ottobre invece che il 15 dicembre. Il suggerimento non è accolto in quanto il prelievo degli ultimi anni, riportato in Tabella 1, è talmente modesto da non incidere sulla conservazione della specie (nel 2017 sono stati prelevati cinquantacinque esemplari).

CARNIERI

Riguardo alla previsione di un carnieri stagionale di venticinque capi per la quaglia e venti capi per la tortora (indicata nel paragrafo sulle date di apertura della caccia) si rileva che l'analisi dei prelievi annuali, assolutamente esigui, come riportato in Tabella 1, mostra una ridotta pressione venatoria nei confronti di queste due specie. Inoltre il territorio provinciale è interessato dal flusso migratorio per un arco di tempo limitato. La decisione di non prevedere il carnieri stagionale poggia, quindi, sull'analisi della serie storica degli abbattimenti. Come si può notare in Tabella 1, il numero di individui di tortora e quaglia abbattuti è estremamente contenuto, fatto che ha portato a ritenere superflua la definizione di un tetto massimo per il carnieri stagionale. L'entità del prelievo, infatti, è tale da non porre a rischio in alcun modo lo *status* di conservazione delle specie, anche in considerazione di un carnieri giornaliero stabilito in due capi per cacciatore. A fronte di un numero complessivo di cacciatori pari a poco più di 6.500 unità (dato in leggera, ma costante diminuzione), coloro che praticano la caccia all'avifauna sono circa 3.000; di questi poco più di 1.000, vale a dire circa il 15% dei cacciatori trentini, dispongono di un appostamento fisso. Tutti questi elementi contribuiscono a spiegare la modesta entità del prelievo.

Non appare necessaria, pertanto, la previsione di un tetto massimo di prelievo stagionale, non solo per il limitato prelievo pro capite, ma anche per l'efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carnieri realizzati, condizione richiamata dalla Guida per la stesura dei calendari venatori. Come già avvenuto lo scorso anno, è stato adottato un tesserino per la segnatura dei capi abbattuti, predisposto per la lettura ottica. I risultati saranno trasmessi, appena ultimata l'elaborazione, quale parte integrante della relazione sul prelievo alla migratoria, che ormai da alcuni anni è predisposta dal Servizio Foreste e fauna e trasmessa a ISPRA.

Per quanto riguarda la beccaccia in primo luogo si evidenzia che il numero di capi abbattuti in Trentino è di molto inferiore a quello delle regioni limitrofe. A tal proposito Aradis riporta una stima ipotizzata da Spanò, in base alla quale la media dei capi abbattuti annualmente nel territorio nazionale sarebbe pari a un milione (Aradis et al., *La beccaccia (Scolopax rusticola)* nella Tenuta Presidenziale di Castelporziano, Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Istituto Nazionale per la fauna Selvatica, 2006, p. 6). Riguardo al territorio provinciale l'Associazione cacciatori trentini, Ente gestore della caccia in provincia, ha condotto un'attenta analisi del carnieri dei singoli cacciatori. Da questo lavoro emerge che, considerando complessivamente il periodo 2011-2013, il prelievo si distribuisce in questo modo:

- 10,5% - 12,1% dei cacciatori ha prelevato una beccaccia;
- 75,1% - 86,4% dei cacciatori ha prelevato tra 2 e 9 beccacce;
- 12,3% - 17,3% dei cacciatori ha prelevato tra 10 e 19 beccacce;
- 1,3% - 7,6% dei cacciatori ha prelevato più di 20 beccacce.

Pertanto, anche per la beccaccia, non appare necessaria la previsione di un tetto massimo del prelievo stagionale, in quanto si verifica, grazie all'adozione del tesserino predisposto per la lettura ottica dei dati di carnieri, la già richiamata efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carnieri realizzati.

Anno	Allodola	Moriglione	Beccaccia	Quaglia	Tortora
1997	1851	22	3836	697	123
1998	4211	14	3716	167	196
1999		10	4847	104	118
2000	1933	8	5015	68	111
2001	1275		4949	21	205
2002	1886	13	2162	23	142
2003	2033	11	2437	23	110
2004	2370	6	4058	122	184
2005	1236	3	4677	36	76
2006	829		4085	12	108
2007	1278	2	4222	1	41
2008	880		5361	3	260
2009	523	1	3617	10	38
2010	546		2173	16	186
2011	715		6308	39	60
2012	158		3498	5	215
2013	228		4180	2	4
2014	268		4886	10	18
2015	399	1	4559	2	20
2016	382	24	4182	10	27
2017	227		3709	21	55

Tabella 1: serie storica degli abbattimenti di allodola, moriglione, beccaccia, quaglia e tortora.

Ancora in relazione alla beccaccia ISPRA evidenzia che andrebbe previsto un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo in presenza di eventi climatici sfavorevoli. Si rileva che la caccia alla beccaccia si chiude prima dell'inizio della stagione invernale, il 15 dicembre 2019. Inoltre, l'articolo 29, comma 6 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 vieta l'esercizio della caccia alla beccaccia su terreno coperto da neve. Pertanto, qualora vi fossero eventi climatici particolarmente sfavorevoli prima del termine della caccia alla specie, è già previsto un sistema automatico di sospensione del prelievo.

Per il moriglione ISPRA suggerisce di prevedere un carniere giornaliero e stagionale rispettivamente di due e dieci esemplari. Il suggerimento non è accolto in quanto, vista la serie storica degli abbattimenti riportata in Tabella 1, appare superfluo.

Analoga decisione è stata presa in merito al suggerimento di fissare per l'allodola un carniere massimo di cinquanta esemplari per cacciatore. Anche in questo caso la serie storica degli abbattimenti, riportata in Tabella 1, mostra con chiarezza come non sia necessario dal punto di vista tecnico prevedere una limitazione del carniere stagionale, già di per sé molto contenuto. Da parecchi anni, inoltre, la Provincia ha ridotto il periodo di caccia al solo mese di ottobre.

Infine, per quanto riguarda le raccomandazioni contenute nel Piano di gestione nazionale della coturnice, a cui ISPRA fa riferimento nel suo parere, l'amministrazione provinciale già da anni ha previsto una rete di monitoraggio permanente, sia primaverile sia estiva, e ha ridotto il periodo di caccia a sole tre settimane.

MAMMIFERI

LAGOMORFI

Riguardo alla piccola selvaggina stanziale ISPRA formula alcune osservazioni critiche. Per lepre comune e lepre bianca è rilevata l'assenza di pianificazione del prelievo. La serie storica degli abbattimenti mostra che il prelievo di lepre comune oscilla tra meno di 2.000 e 3.000 capi a stagione. Per la lepre bianca il prelievo oscilla tra i 100 e i 200 capi all'anno. Considerato il buono stato di conservazione delle popolazioni in esame (Piano Faunistico provinciale, revisione 2010) e l'attività di monitoraggio svolta sul territorio, si ritiene che i valori di prelievo sopra riportati siano sostenibili. Per entrambe le specie il vincolo attualmente esistente è quello del carniere giornaliero individuale di un solo capo, ai sensi della deliberazione del Comitato faunistico provinciale 28 agosto 2003, n. 392. Inoltre per ampie porzioni di territorio non è consentito l'esercizio venatorio alla lepre comune e alla lepre bianca.

Per la lepre comune e il coniglio selvatico ISPRA propone di posticipare dalla terza domenica di settembre al 2 ottobre l'apertura della caccia. La scelta è stata quella di non modificare la data di apertura anche in ragione delle caratteristiche morfologiche e climatiche del territorio provinciale. Per il coniglio selvatico, inoltre, si deve considerare che le colonie attuali potrebbero essere frutto di immissioni a scopo venatorio effettuate nel passato, come riportato dal Piano faunistico provinciale, e di immissioni accidentali in tempi più recenti. Inoltre, il coniglio selvatico è stato oggetto di controllo in prossimità dell'abitato di Trento per i danni che provoca alle colture agricole.

Per tutte e due le specie l'apertura della caccia dalla terza domenica di settembre è sostenuta da una lunga tradizione venatoria, che non ha avuto riflessi negativi sullo *status* delle stesse. Tale consuetudine trova motivazione anche nelle caratteristiche morfologiche e climatiche del territorio provinciale.

VOLPE

Per la volpe ISPRA formula la proposta di consentire la caccia in forma vagante solo a partire dal 2 ottobre per uniformarla all'apertura proposta per la caccia alla piccola selvaggina stanziale. Il posticipo dell'apertura non è accolto, mantenendo, quindi, la stessa data prevista per lepre comune e coniglio selvatico.

L'apertura della caccia dalla terza domenica di settembre è sostenuta da una lunga tradizione venatoria, che non ha avuto riflessi negativi sullo *status* della specie. Tale consuetudine trova motivazione anche nelle caratteristiche morfologiche e climatiche del territorio provinciale.

UNGULATI

Per gli ungulati ISPRA suggerisce di:

1. ripristinare l'obbligo di denuncia d'uscita per tutte le specie contingentate;
2. posticipare il periodo di prelievo delle femmine di camoscio e muflone dal 16 agosto al 1 settembre;
3. non consentire il prelievo di femmine e piccoli di cervo e capriolo durante il prelievo primaverile per evitare l'abbattimento di femmine accompagnate dal piccolo;
4. posticipare il periodo di prelievo del maschio di capriolo e in questo modo consentire il prelievo primaverile estivo dal 1 giugno – 15 luglio;
5. non prevedere il prelievo primaverile estivo del cervo.

Riguardo al primo punto si evidenzia che la denuncia di uscita costituisce uno strumento di controllo peculiare, autonomamente introdotto in passato dalla Provincia di Trento. Esso innalza il livello della tutela rispetto a quanto previsto dalla normativa statale, il cui rispetto è comunque

assicurato per tutte le specie. Tale strumento non va, tuttavia, utilizzato in modo indiscriminato, perché rischia di trasformarsi da mezzo di controllo in appesantimento burocratico e, quindi, in ostacolo all'esercizio efficace dell'attività di vigilanza. La scelta di non estendere la denuncia di uscita a tutte le specie contingentate, pertanto, ha lo scopo di utilizzare lo strumento in modo selettivo, senza gravare il personale di vigilanza di adempimenti formali, quali la raccolta delle denunce stesse, laddove ciò non sia funzionale all'attività di controllo.

Riguardo al secondo punto si specifica che non si è ritenuto di posticipare l'apertura della caccia al camoscio, non solo per il breve lasso di tempo che separa le due date, ma soprattutto perché questa caccia è svolta con l'accompagnamento obbligatorio. Tale modalità fornisce sufficienti garanzie sulla correttezza tecnica del prelievo. Riguardo al muflone, specie non autoctona in provincia di Trento, bisogna considerare che la gestione è finalizzata al controllo numerico o addirittura, in alcune zone, alla sua eradicazione. Inoltre, l'apertura dal 16 agosto è limitata alle sole riserve con programmazione del prelievo, mentre per le altre il periodo di caccia è compreso tra il 1 ottobre e il 30 novembre.

Riguardo al terzo punto, si ritiene che tale caccia possa essere proseguita perché si svolge con l'obbligo di accompagnamento, interessa solo capi di un anno scadenti o, se di età superiore, visibilmente menomati o deperiti, e coinvolge un numero limitato di capi.

Riguardo al quarto punto, la scelta del periodo si fonda principalmente su motivazioni ecologiche e biologiche. Il prelievo del capriolo maschio si concentra sugli esemplari di un anno in condizioni fisiche non buone e su quelli di età superiore purché visibilmente deperiti, ammalati o menomati. Si tratta di un prelievo impostato esclusivamente sulle condizioni fisiche dell'animale alla fine dell'inverno. Per questa finalità è strategico che la caccia apra presto, per agevolare la determinazione delle condizioni fisiche dell'esemplare e di una più certa distinzione dell'età. La chiusura il 30 giugno, inoltre, conseguente all'apertura del 1 maggio, consente di non interferire con la stagione degli amori.

Riguardo al quinto e ultimo punto, è possibile affermare che la caccia al cervo in periodo primaverile estivo trova fondamento sia in una pluridecennale tradizione sia in motivazioni ecologiche e biologiche non dissimili da quelle già descritte per il capriolo. Anche nel caso del cervo, infatti, la scelta dell'animale da abbattere deve cadere sugli esemplari di un anno in condizioni fisiche non buone e sulle femmine di due anni purché visibilmente deperate o menomate. Non deve essere trascurata l'importanza di questa fase del prelievo che consente di indirizzare una parte del contingente annuo di animali da abbattere verso gli animali più provati dai rigori invernali. La sua utilità è tangibile sia nelle situazioni di ordinaria gestione, sia in quelle in cui il Piano di gestione prescrive il contenimento della specie. L'azione selettiva svolta in questo periodo di caccia, sia per cervo sia per capriolo, è fondamentale per il raggiungimento delle finalità della caccia di selezione, da sempre praticata in provincia di Trento. Infatti, laddove è definito il contingente di prelievo annuo, anche nella sua articolazione in classi di sesso ed età, è fondamentale avere un arco temporale ampio e al contempo differenziato (primavera-estate e autunno) per poter meglio operare la selezione dei capi.

GIORNATE AGGIUNTIVE DI CACCIA IN OTTOBRE E IN NOVEMBRE

Riguardo alle giornate di caccia aggiuntive in ottobre e novembre, ISPRA ha preso visione della elaborazione condotta in base alla ripartizione del prelievo per decadi, relativamente alla stagione venatoria 2017/2018, inviata il 29 settembre 2018, con nota n. 554586 e del set completo dei dati inviato via posta elettronica certificata lo stesso giorno., ISPRA, tuttavia, non ha ritenuto di avere informazioni sufficienti e pertanto ha proposto una sola giornata aggiuntiva a settimana, con caccia esclusivamente da appostamento. Si ritiene, invece, sulla scorta delle elaborazioni condotte dal Servizio Foreste e fauna, di prevedere le due giornate di caccia aggiuntive, esclusivamente da appostamento. In tempi brevi sarà inviata a ISPRA anche l'elaborazione completa dei dati della scorsa stagione venatoria come conferma della correttezza della scelta.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Vista la legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia), articolo 29, commi 7 e 9;
- Vista la deliberazione del Comitato faunistico provinciale 28 agosto 2003, n. 392;
- Visto e richiamato il parere dell'Osservatorio Faunistico provinciale;
- Visto e richiamato il parere di ISPRA;
- Vista la relazione del Servizio Foreste e fauna in merito alle osservazioni formulate da ISPRA, protocollata il 16 marzo 2019, ID n. 372053959;
- Visto e richiamato il parere dell'Ente Gestore;
- Vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
- Visto il decreto del Presidente della Provincia 20 febbraio 2019 n. 3-4/Leg.;
- Vista la legge provinciale sull'attività amministrativa 30 novembre 1992, n. 23, articolo 31, comma 3;
- Visti gli atti e le motivazioni esposte in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le Prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia in Provincia di Trento per la stagione venatoria 2019/2020 quale allegato parte integrante della presente deliberazione;
2. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 11:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Prescrizioni tecniche per esercizio della caccia in Provincia di Trento per la stagione venatoria 2019/2020

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Foreste e fauna

**PRESCRIZIONI TECNICHE
2019/2020
PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA
IN PROVINCIA DI TRENTO**

**PROPOSTA PRESCRIZIONI TECNICHE 2019/2020
PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA IN PROVINCIA DI TRENTO**
(legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 - articolo 29, comma 9)

Articolo 1 - Periodi di caccia

Rispetto a quanto previsto dall'articolo 29, comma 2 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, di seguito si limitano i periodi di caccia per alcune specie.

- a) Per le specie sottoposte a programmazione del prelievo la caccia è consentita con la seguente articolazione temporale.

	Caccia primaverile estiva*	Caccia autunnale
Capriolo maschio	dal 1/5 al 30/6	dal 1/9 al 20/10
Capriolo femmina e piccolo	dal 1/5 al 30/6	dal 1/9 al 30/12
Cervo nei Distretti faunistici che hanno istituito aree di bramito	dal 1/5 al 30/6	dal 1/9 al 30/12
Cervo nei Distretti faunistici che non hanno istituito aree di bramito	dal 1/5 al 30/6	dal 1/9 al 15/9 e dal 12/10 al 30/12
Camoscio	dal 17/8 al 15/12	
Mufone nelle riserve con piano di abbattimento	dal 17/8 al 15/12	
Mufone nella riserve senza piano di abbattimento		dal 2/10 al 30/11
Coturnice		dal 2/10 al 20/10
Fagiano di monte		dal 2/10 al 14/11
Fagiano di monte nelle riserve con piano di abbattimento pari ad un solo capo		dal 2/10 al 20/10

* Nei mesi di maggio, giugno e agosto è vietato esercitare la caccia la domenica.

- b) La caccia al cervo (*Cervus elaphus*) è vietata nelle aree di bramito istituite sulla base del progetto di gestione del cervo nelle riserve comunali di caccia; la caccia al cervo è anche vietata nelle aree di bramito istituite all'interno delle aziende faunistico venatorie.

Nelle aziende faunistico venatorie la caccia autunnale al cervo è consentita dal 1 settembre al 30 dicembre, se hanno istituito una o più aree di bramito oppure se ricadono nei distretti faunistici che hanno istituito le aree di bramito. Negli altri casi la caccia autunnale al cervo è consentita dal 1 settembre al 15 settembre e dal 12 ottobre al 30 dicembre.

- c) Per il capriolo (*Capreolus capreolus*) maschio il prelievo è consentito fino al 20 ottobre.
- d) Per il coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) e la quaglia (*Coturnix coturnix*) il prelievo è consentito fino al 15 dicembre.
- e) Per l'allodola (*Alauda arvensis*) la caccia è consentita dal 2 ottobre al 31 ottobre.
- f) Per la tortora (*Streptopelia turtur*), la cornacchia nera (*Corvus corone*), la cornacchia grigia (*Corvus cornix*), la ghiandaia (*Garrulus glandarius*) e il merlo (*Turdus merula*) il prelievo è consentito dalla terza domenica di settembre.
- g) Limitatamente al periodo compreso tra il 1 e il 14 settembre, la caccia a cornacchia nera (*Corvus corone*), cornacchia grigia (*Corvus cornix*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*) e merlo (*Turdus merula*) è consentita solo da appostamento fisso e nel limite massimo di tre giornate a settimana.
- h) Per il colombaccio (*Columba palumbus*) il prelievo è consentito dal 2 ottobre.
- i) Per la volpe il prelievo è consentito fino al 30 gennaio 2020.
- j) Per le seguenti specie il prelievo è consentito fino al 15 gennaio 2020:
 - germano reale (*Anas platyrhynchos*)
 - alzavola (*Anas crecca*)
 - canapiglia (*Anas strepera*)
 - fischione (*Anas penelope*)
 - marzaiola (*Anas querquedula*)
 - moriglione (*Aythya ferina*).

Articolo 2 - Orari di caccia

2.1. La caccia è consentita nei seguenti orari:

- a) per gli ungulati da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto;
- b) per la selvaggina migratoria da appostamento fisso, per gli anatidi e per la volpe da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;
- c) per tutte le altre specie cacciabili dal sorgere del sole fino al tramonto.

2.2. Gli orari del sorgere e del tramonto del sole, adeguati all'ora legale, sono elencati nella seguente tabella.

giorno di riferimento	periodo	ora del sorgere		ora del tramonto	
		Solare	Legale	Solare	Legale
8/5	1/5 - 15/5		5,56		20,22
23/5	16/5 - 31/5		5,38		20,39
8/6	1/6 - 15/6		5,28		20,54
23/6	16/6 - 30/6		5,27		21,02
8/7	1/7 - 15/7		5,34		21,00
23/7	16/7 - 31/7		5,48		20,50
8/8	1/8 - 15/8		6,07		20,30
23/8	16/8 - 31/8		6,25		20,06
8/9	1/9 - 15/9		6,45		19,37
23/9	16/9 - 30/9		7,03		19,08

giorno di riferimento	periodo	ora del sorgere		ora del tramonto	
		Solare	Legale	Solare	Legale
8/10	1/10 - 15/10		7,22		18,38
23/10	16/10 - 26/10		7,43		18,11
8/11	27/10 - 15/11	7,06	-	16,47	-
23/11	16/11 - 30/11	7,28	-	16,30	-
8/12	1/12 - 15/12	7,46	-	16,22	-
23/12	16/12 - 31/12	7,58	-	16,24	-
8/1	1/1 - 15/1	8,00	-	16,38	-
23/1	16/1 - 31/1	7,51	-	16,57	-

Articolo 3 - Limitazioni alle specie cacciabili

- 3.1. La caccia al cinghiale (*Sus scrofa*) è sospesa e il controllo della specie è stato disciplinato con deliberazione del Comitato faunistico provinciale 21 novembre 2011, n. 603, da ultimo modificata con deliberazione del Comitato faunistico provinciale 16 aprile 2018, n. 708.
- 3.2. La caccia alla starna (*Perdix perdix*) e alla moretta (*Aythya fuligula*) è sospesa. È sospesa anche la caccia alla pernice bianca (*Lagopus mutus*) per effetto del Piano faunistico (deliberazione di Giunta provinciale n. 3104 del 30/12/2010).

Articolo 4 - Disciplina della caccia alla selvaggina migratoria

- 4.1. L'esercizio di caccia all'allodola è svolto esclusivamente per tre giornate settimanali a scelta del cacciatore.
- 4.2. Dal 15 settembre al 15 dicembre, la caccia alla selvaggina migratoria è consentita da appostamento fisso in località precedentemente indicate dal cacciatore sul tesserino di caccia (articolo 9).
- 4.3. Dal 2 ottobre al 30 novembre la caccia da appostamento fisso alla fauna migratoria è consentita per cinque giorni alla settimana.
- 4.4. La caccia al tordo sassello dal 16 dicembre 2019 fino al 20 gennaio 2020 e alla cesena dal 16 dicembre 2019 fino al 30 gennaio 2020 è consentita unicamente da appostamento fisso in località precedentemente indicate dal cacciatore sul Tesserino di caccia (articolo 9).
- 4.5. Dal 16 dicembre 2019 fino al 15 gennaio 2020, la caccia agli uccelli acquatici è svolta nelle località di seguito indicate (fatti comunque salvi i divieti di caccia posti in essere nelle riserve naturali provinciali istituite ai sensi della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11):
- lungo il fiume Adige, dal confine settentrionale al confine meridionale della provincia;
 - lungo il torrente Avisio, a monte del ponte stradale di Lavis fino al confine della riserva;
 - lungo il fiume Brenta, dalle sorgenti (laghi di Levico e Caldonazzo) fino al confine della provincia e lungo il torrente Vena;
 - lungo il torrente Noce, dal Ponte di S. Giustina fino alla confluenza nell'Adige;
 - lungo il fiume Sarca, dal Ponte di Ragoli al bacino di Ponte Pià compreso, dal ponte delle Sarche alla confluenza nel lago di Garda e sui Remoni di Dro;
 - lungo la fossa di Caldaro, entro i confini della provincia di Trento;
 - lungo il Fosso Grande dei Paludi, dalla sorgente in località Sacchi-Paradisi sino al lago di Caldonazzo;
 - nei laghi di Cavedine, Caldonazzo, Lamar, Lases, Ledro, Levico, Santa Masenza, Molveno, Tenno, Terlago, Serrai di Pinè e nei laghi di Garda e d'Idro

nella parte interessante la provincia di Trento, nonché nei bacini idroelettrici di Vallarsa (Speccheri), Santa Giustina, Stramentizzo, San Colombano, nel Laghizzol di Dro, nella fossa maestra di bonifica in tutto il territorio del comune di Nave S. Rocco e nella fossa maestra di Aldeno.

- 4.6. È vietato l'uso di richiami vivi accecati, mutilati o legati in qualsiasi modo (articolo 21, comma 1, lettera r) della legge 157/1992); dal 16 dicembre sono ammessi solamente i richiami delle specie cesena e tordo sassello limitatamente al periodo di effettiva apertura della caccia alla specie; deve essere assicurato il benessere degli uccelli stabulati.
- 4.7. È vietato esercitare la caccia alla selvaggina migratoria da un appostamento collocato ad una distanza inferiore a 100 metri da un analogo appostamento preesistente.

Articolo 5 - Disciplina della caccia ad altra selvaggina

- 5.1. È vietato il porto e/o l'uso di cartucce caricate con palla tipo "Brenneke". È parimenti vietato, durante tutta la stagione venatoria nelle riserve di diritto della provincia di Trento, il porto e/o l'uso di cartucce con pallettoni di diametro superiore a 3,5 millimetri (corrispondenti al n. 2 della numerazione italiana). È fatto altresì divieto di esercitare la caccia facendo uso di munizioni a palla blindata, di archi e di balestre.
- 5.2. È vietata la caccia alla lepre all'aspetto e al covo.
- 5.3. L'esercizio della caccia al fagiano di monte e alla coturnice è consentito esclusivamente con l'impiego di cani da ferma delle razze rientranti all'interno del "gruppo 7", secondo quanto stabilito dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), e i relativi meticci.
- 5.4. Nell'esercizio della caccia è vietato l'uso di cani che inseguono insistentemente gli ungulati.
- 5.5. Al fine di non compromettere l'esito delle ricerche in corso e gli interventi di ricostituzione di popolazioni faunistiche, sono vietati gli abbattimenti di esemplari muniti di radiocollare, salvo i casi di:
 - animali menomati o deperiti, il cui stato risulti attestato dal certificato veterinario;
 - conclusione della ricerca comunicata dal Servizio Foreste e fauna all'Ente gestore.
- 5.6. Prima di proseguire l'attività di caccia, il cacciatore è tenuto ad accertare, recandosi sul punto dove si trovava l'animale, l'esito del tiro effettuato con canna ad anima rigata.

VOLPE

- 5.7. La caccia alla volpe è consentita con mezzi, modalità e limitazioni di seguito indicati:
 - a) dal 15 settembre al 15 dicembre:
 - con fucile a canna liscia;
 - con fucile a canna rigata in concomitanza con la caccia agli ungulati, nel rispetto degli orari previsti per la caccia alla specie stessa;
 - b) dal 16 dicembre 2019 al 30 gennaio 2020 esclusivamente da appostamento fisso denunciato ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 23 ottobre 2003, n° 2844, preventivamente comunicato per iscritto alla Stazione Forestale dal rettore della Riserva. È ammesso un numero massimo di appostamenti proporzionale alla porzione di riserva ricompresa entro i 1300 metri di quota, nella misura di un appostamento ogni 250 ettari. La caccia è consentita

unicamente con fucile a canna rigata (esclusi i fucili a pallini), previa denuncia di uscita da imbucare nelle apposite cassettoni. Il fucile è portato in busta sia nell'accesso che al rientro dall'appostamento.

UNGULATI

- 5.8. La caccia agli ungulati è consentita unicamente con fucile a canna rigata, compresi i combinati *Boch* e *Drilling* di calibro minimo non inferiore a 5,6 millimetri e, congiuntamente, bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito solo per la caccia agli ungulati e alla volpe, nei casi specificati al punto 5.7.
- 5.9. La caccia al cervo può essere esercitata esclusivamente con fucile di calibro non inferiore a 6 millimetri e lunghezza del bossolo vuoto non inferiore a 57 millimetri, nonché con il calibro 307 W., 308 W., 270 W.S.M., 300 W.S.M., 7 W.S.M. È altresì consentito l'uso dei seguenti calibri: 6,5x55 Swedish; 6,5-284 Norma; 7,5x55 Swiss; 7 mm Remington Short Action Ultra Magnum, 300 Remington Short Action Ultra Magnum, 7 mm Zentile, 6,5 Creedmoore e 260 Remington.
- 5.10. L'uso del fucile con canna ad anima rigata a ripetizione semiautomatica è consentito solo con l'impiego di non più di due colpi.
- 5.11. Completata la disponibilità nel carniere personale di capi di ungulati è vietato il porto e/o l'uso di fucili a canna rigata e di fucili combinati con bossolo metallico.
- 5.12. La distanza massima di tiro consentita è di 300 metri per capriolo, camoscio e muflone e di 400 metri per il cervo.

Articolo 6 - Programmazione del prelievo

- 6.1. A norma dell'articolo 28 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 e in conformità con le indicazioni del Piano faunistico provinciale sono assoggettate alla programmazione dei prelievi le seguenti specie: capriolo, cervo, camoscio, fagiano di monte e coturnice.
- 6.2. La caccia al muflone è autorizzata sulla base di appositi programmi di prelievo nelle riserve di caccia individuate nella deliberazione del Comitato faunistico provinciale 7 agosto 2012, n. 615.
- 6.3. Nelle riserve di caccia diverse da quelle individuate dalla citata deliberazione, al fine di contenere l'espansione di una specie non autoctona sul rimanente territorio provinciale, chi esercita regolarmente la caccia agli ungulati è autorizzato, nel periodo dal 2 ottobre al 30 novembre, ad abbattere tutti i capi di muflone di qualsiasi età e sesso, con l'obbligo del fucile a canna rigata. In tali casi non trova applicazione, limitatamente al muflone, la disposizione relativa all'obbligo di denuncia di uscita, di cui al successivo articolo 8.
- 6.4. I palchi e le mandibole intere di tutti i capi di capriolo e cervo maschio, le corna di camoscio e muflone e la mandibola intera di femmine e piccoli di cervo, capriolo e muflone, adeguatamente ripuliti e scortati dall'apposito certificato d'origine, compilato in tutte le sue parti a cura del personale forestale di vigilanza o del personale di vigilanza dell'ente gestore o del rettore della riserva, devono essere conservati e portati, tramite il rettore della riserva comunale di caccia, alle annuali valutazioni trofei. Tutti i palchi, le corna e le mandibole presentati per la valutazione sono opportunamente contrassegnati e sono conferiti alle mostre eventualmente organizzate dall'Ente gestore.

Articolo 7 - Disciplina dell'accompagnamento

- 7.1. È obbligatorio l'accompagnamento da parte di un esperto accompagnatore per

l'esercizio della caccia a:

- camoscio;
- capriolo dal 1 maggio al 30 giugno;
- cervo dal 1 maggio al 30 giugno.

7.2. La caccia a femmina e piccolo di capriolo dal 1 settembre al 30 dicembre è esercitata esclusivamente in una delle seguenti modalità.

- a) con accompagnamento obbligatorio;
- b) senza accompagnamento obbligatorio, previa assegnazione nominativa incedibile del capo, per un periodo minimo di una settimana.

Il tipo di caccia di selezione in una delle due forme di cui ai precedenti punti a) e b) è scelto dall'assemblea dei cacciatori di ogni singola riserva ed è espressamente comunicata al Servizio Foreste e fauna e all'Ente Gestore entro il 16 agosto.

Qualora, entro il termine indicato, non venga formulata alcuna comunicazione, si intende automaticamente adottata la modalità con accompagnamento obbligatorio.

7.3. Nell'esercizio della caccia con accompagnamento obbligatorio i cacciatori devono essere accompagnati dal personale di vigilanza in attività di servizio che abbia partecipato a un apposito corso di preparazione o da un esperto accompagnatore in possesso di un tesserino che ne attesti la qualifica, ai sensi dei commi 11 e 12 dell'articolo 39 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, o dell'articolo 35 del regolamento di esecuzione della medesima legge. Sempre ai sensi dell'articolo 39, comma 13, è possibile avvalersi di un cacciatore esperto della provincia di Bolzano in possesso del tesserino di accompagnamento (rilasciato ai sensi dell'articolo 6.5 del regolamento per l'esercizio della caccia in provincia di Bolzano). L'attività di accompagnamento è esercitata solo con il consenso del rettore della riserva interessata. All'interno delle aziende faunistiche venatorie i cacciatori sono accompagnati anche da agenti di vigilanza delle stesse aziende che abbiano seguito un apposito corso.

7.4. Inoltre, per poter svolgere le mansioni di esperto accompagnatore, a nome del cacciatore deve essere stato precedentemente emesso il permesso annuale di caccia in una delle riserve della Provincia di Trento per la corrente stagione venatoria. Qualora l'esperto dovesse accompagnare in riserve diverse da quelle di appartenenza come cacciatore titolare di permesso annuale di caccia, dovrà preventivamente ottenere il consenso del rettore della riserva comunale di caccia territorialmente competente. L'esperto ha il compito di assicurare l'accompagnamento e di indicare il soggetto da abbattere.

7.5. In concomitanza con un'uscita di accompagnamento nell'ambito della riserva di appartenenza, l'esperto può portare esclusivamente il fucile a canna rigata, compresi i combinati *Boch* e *Drilling*, per abbattere, qualora si renda necessario, il capo ferito dal cacciatore accompagnato e per esercitare la caccia agli ungulati, purché abbia disponibilità di capi a livello individuale e di riserva.

L'esperto, qualora porti l'arma, deve sempre contrassegnare la giornata di caccia così come previsto dal successivo articolo 10.

L'esperto che intende esercitare la caccia e non limitarsi all'accompagnamento deve anche compilare la denuncia di uscita, distinta da quella del cacciatore accompagnato, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 8.

7.6. Nell'esercizio della caccia, nei casi in cui è previsto l'accompagnamento obbligatorio, l'esperto deve essere accompagnato da altro esperto o da altro cacciatore

della stessa riserva di diritto, segnandolo preventivamente nella denuncia di uscita.

Articolo 8 - Denuncia di uscita

- 8.1 Il cacciatore compila preventiva denuncia di uscita per:
- a) tetraonidi;
 - b) coturnice;
 - c) ungulati per i quali è obbligatorio l'accompagnamento da parte di un esperto accompagnatore (camoscio; capriolo e cervo nel periodo dal 1 maggio al 30 giugno; il capriolo femmina e piccolo dal 1 settembre al 30 dicembre, se la caccia è esercitata con la modalità che prevede l'accompagnamento obbligatorio).
- 8.2. La denuncia d'uscita è fatta per iscritto, secondo il modello allegato, ed è imbucata nelle apposite cassette predisposte da ogni riserva di caccia in base ai criteri stabiliti dall'Ente gestore. La/e zona/e in cui si intende svolgere la caccia deve/de-
vono essere annotata/e nella denuncia.
- 8.3. La denuncia di uscita non è richiesta qualora la riserva di caccia abbia espressamente comunicato la scelta delle tre giornate di caccia settimanali fisse per la stagione venatoria al Servizio Foreste e fauna e all'ente gestore entro il 1 agosto.

Articolo 9 – Documenti per l'esercizio della caccia

- 9.1. Il cacciatore, durante l'esercizio della caccia, oltre ai documenti di cui all'articolo 22, comma 1, lettere b) e c) della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, porta il Permesso annuale o il Permesso d'ospite annuale, corredati dal Tesserino di caccia, o il Permesso d'ospite giornaliero. Non può esercitare la caccia con il Permesso d'ospite giornaliero il cacciatore che sia stato oggetto del provvedimento di ritiro cautelare o di sospensione, ai sensi dell'articolo 49 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24.
- 9.2. Il Tesserino di caccia contiene:
- a) il calendario delle giornate di caccia;
 - b) le schede di abbattimento per ungulati e tetraonidi e coturnice;
 - c) la scheda dei richiami vivi detenuti;
 - d) le schede per la segnatura dell'abbattimento di altre specie.
- 9.3. Il Permesso d'ospite giornaliero comprende:
- a) la scheda di abbattimento per ungulati, tetraonidi e coturnice;
 - b) la scheda abbattimento altre specie.
- 9.4. Il Tesserino di caccia e il Permesso d'ospite giornaliero non possono essere manomessi o alterati in alcun modo.
- 9.5. Il cacciatore consegna entro il 15 febbraio **2020** all'Ente gestore, esclusivamente tramite la Riserva comunale di caccia di appartenenza, il Tesserino di caccia compilato in ogni parte.

Articolo 10 – Calendario delle giornate di caccia e scheda dei richiami vivi detenuti

- 10.1. Il calendario consente di controllare il rispetto delle tre giornate di caccia massime settimanali consentite. Il cacciatore, in via preventiva, contrassegna sul proprio calendario, esclusivamente mediante evidente foratura, ogni giornata di caccia utilizzata. Tale obbligo non trova applicazione:
- per la caccia alla migratoria da appostamento fisso, dal 1 ottobre al 30 novembre, per la quale il comma 3 dell'articolo 4 prevede cinque giornate settimanali di caccia;

- per la caccia autunnale a condizione che siano rispettate entrambe le seguenti condizioni:
 - a) la riserva ha comunicato entro il 1 agosto al Servizio Foreste e fauna e all'Ente gestore la scelta delle tre giornate di caccia settimanali fisse per la stagione venatoria;
 - b) il cacciatore è titolare di un permesso di caccia unico e valido per quella riserva.

10.2. La scheda dei richiami vivi detenuti deve essere compilata a fine stagione venatoria.

Articolo 11 – Annotazione degli abbattimenti di ungulati, tetraonidi e coturnice

- 11.1. Per ungulati, tetraonidi e coturnice il cacciatore, immediatamente dopo la constatazione dell'abbattimento, utilizzando una scheda di abbattimento per ogni capo abbattuto, compie le operazioni indicate di seguito.
- a) Asporta il talloncino relativo alla specie, rispettando l'ordine progressivo delle pagine. L'asportazione del talloncino assolve all'obbligo di annotazione previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera d) della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24.
 - b) Compila la scheda di abbattimento, sia il tagliando sia la matrice, in modo evidente, ad eccezione della parte riservata alla denuncia di abbattimento.
- 11.2. La scheda di abbattimento, di cui al comma precedente, accompagna il capo abbattuto sino al momento in cui essa è imbucata nell'apposita cassetta o il capo giunge nel luogo di conservazione.
- 11.3. Agli stessi adempimenti di cui ai commi precedenti è obbligato anche il titolare di permesso d'ospite giornaliero.

Articolo 12 – Annotazione degli abbattimenti di specie diverse

- 12.1. Per le specie diverse da ungulati, tetraonidi e coturnice, il cacciatore utilizza la scheda per la segnatura dell'abbattimento altre specie. Il cacciatore immediatamente dopo l'abbattimento annerisce in modo evidente i campi della parte generale (giorno, mese ed eventualmente modalità di caccia alla migratoria) e i campi relativi alla specie abbattuta (un quadratino per ogni capo abbattuto). Quanto previsto da questo comma assolve all'obbligo di annotazione previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera d) della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24.
- 12.2. In caso di nessun prelievo la scheda è comunque compilata, per scopi statistici, entro la fine della giornata, limitatamente alla parte generale (giorno, mese ed eventualmente modalità di caccia alla migratoria).
- 12.3. Agli stessi adempimenti di cui ai commi precedenti è obbligato anche il titolare di permesso d'ospite giornaliero.
- 12.4. Per la compilazione delle schede si raccomanda di seguire le avvertenze riportate sul retro di copertina delle stesse.

Articolo 13 - Denuncia di abbattimento

- 13.1. Per ungulati, tetraonidi e coturnice il cacciatore, al fine di consentire il controllo dei capi abbattuti, entro le 24 ore successive all'abbattimento, deve:
- a) denunciare l'avvenuto abbattimento, anche verbalmente, al rettore della locale riserva comunale di caccia e consentire di visionare l'animale per l'aggiornamento del piano di prelievo;

- b) denunciare l'abbattimento in forma scritta, imbucaando **il tagliando della scheda abbattimento**, compilato anche nella parte denominata "denuncia di abbattimento", nelle apposite cassette predisposte per le denunce di uscita;
- c) mantenere il capo morfologicamente integro, eventualmente ripulito unicamente dagli organi interni, non congelato, per le 24 ore successive alla denuncia di abbattimento in forma scritta, per consentire il controllo del capo abbattuto da parte:
 - del personale di vigilanza;
 - del rettore della riserva comunale di caccia.

13.2. Il cacciatore può disporre del capo abbattuto prima dello scadere delle 24 ore, qualora il capo sia stato visionato dal rettore e da uno dei soggetti preposti alla vigilanza.

13.3. Gli agenti di vigilanza possono applicare agli animali controllati idonei contrassegni inamovibili.

Articolo 14 - **Adempimenti connessi all'abbattimento delle altre specie**

14.1. Tutti gli esemplari di fauna selvatica abbattuti dovranno essere conservati integri e non congelati, eventualmente eviscerati dagli organi interni, nel corso delle giornate di caccia, così da consentirne il riconoscimento in occasione di eventuali controlli da parte degli agenti di vigilanza.

Articolo 15 - **Ungulati feriti**

15.1. Nel caso in cui il cacciatore accerti di aver ferito un capo di ungulato deve provvedere, prima di continuare l'esercizio venatorio, esclusivamente a una scrupolosa ricerca del selvatico. Per le operazioni di ricerca il feritore deve avvalersi solo di cani da traccia riconosciuti idonei a tale scopo dall'Ente gestore. Il ferimento deve essere segnalato nel più breve tempo possibile e comunque entro la giornata al rettore della locale riserva comunale di caccia.

15.2. Le uscite di verifica, ricerca e recupero di ungulati eventualmente feriti, anche con l'uso del fucile, devono essere denunciate, secondo le modalità previste per la denuncia di uscita (articolo 8), dal conduttore di cani da traccia riconosciuti idonei da parte dell'ente gestore. In alternativa il conduttore avvisa il personale di vigilanza territorialmente competente direttamente, *de visu*, a voce e, comunque, in modo che sia raggiunto tempestivamente dalla comunicazione e posto nelle condizioni di esercitare concretamente l'attività di vigilanza.

L'attività di recupero svolta dal conduttore con l'uso del fucile, anche nei giorni o nei luoghi in cui la caccia è vietata, non costituisce attività venatoria e pertanto il conduttore non contrassegna preventivamente la giornata di caccia sul calendario di cui all'articolo 10.

15.3. Qualora il capo ferito si porti in una riserva diversa da quella del ferimento, il recupero deve essere preceduto dalla segnalazione del fatto al rettore della riserva interessata o al personale di vigilanza.

15.4. In ogni caso, gli agenti di vigilanza territorialmente competenti prima che inizi l'attività di recupero,

- nei giorni di caccia chiusa,
- in caso di sconfinamento del capo ferito in un ambito territoriale a caccia vietata,

devono essere avvisati direttamente, *de visu*, a voce e, comunque, raggiunti tempestivamente dalla comunicazione e posti nelle condizioni di esercitare concretamente l'attività di vigilanza.

- 15.5. Nel caso di interruzione definitiva della ricerca, segnalata al rettore della locale riserva comunale di caccia, l'autore del ferimento perde qualsiasi diritto sul capo in questione se questo viene abbattuto in un secondo tempo da altro cacciatore oppure viene rinvenuto morto.
- 15.6. Il riconoscimento dell'idoneità di un cane da traccia viene effettuato dall'Ente gestore sulla base di appositi criteri dallo stesso determinati.
- 15.7. Il conduttore di cani da traccia riconosciuti idonei, in possesso dell'apposito tesserino rilasciato dall'Ente gestore e per cui è stato emesso il permesso annuale di caccia in una delle riserve della provincia di Trento, nello svolgimento dell'attività di recupero può portare il suo fucile a canna rigata, anche in riserve diverse da quella di appartenenza, previa segnalazione agli agenti di vigilanza con le medesime modalità previste per la denuncia di uscita.
- 15.8. Il recupero del capo ferito, con l'ausilio dei cani da traccia ritenuti idonei, può essere effettuato, con le modalità già specificate, anche dal personale di vigilanza dell'Ente gestore non in possesso del permesso di caccia.
- 15.9. Per il recupero di fauna ferita è possibile avvalersi di conduttori in possesso del permesso di caccia in provincia di Bolzano i cui cani sono riconosciuti idonei al recupero nella stessa provincia. In tal caso si seguono le disposizioni dei commi precedenti. L'attività di recupero è svolta con il consenso del rettore della riserva interessata.
- 15.10. L'Associazione cacciatori, previo accordo con il Servizio Foreste e fauna, può sperimentare in una o più riserve comunali di caccia la sostituzione delle previste modalità di comunicazione dell'uscita di verifica con una denuncia telematica.

Articolo 16 - Disposizioni finali attuative

- 16.1. Nell'esercizio della caccia è auspicabile che il cacciatore utilizzi il telemetro quale strumento utile alla misurazione della distanza di tiro.
- 16.2. Il rettore della riserva comunale, o persona ufficialmente delegata dallo stesso, cura la registrazione dei capi abbattuti di ungulati, tetraonidi e coturnice: a tale scopo è tempestivamente aggiornato il numero dei capi abbattuti da esporre nella bacheca della riserva e il registro, predisposto secondo il modello elaborato da parte del Servizio Foreste e fauna. Prima di iniziare la caccia il cacciatore verifica lo stato di realizzazione dei programmi di prelievo presso la bacheca della riserva. L'Ente gestore, inoltre, cura la tenuta del registro dei capi abbattuti nel distretto faunistico per le specie delegate, utilizzando il modello di registro elaborato da parte del Servizio Foreste e fauna;
- 16.3. Per le aziende faunistico venatorie (articoli 6 e 14, comma 4 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24) non trova applicazione la disposizione di cui al precedente punto, limitatamente all'obbligo della tenuta e aggiornamento della bacheca, mentre i richiami contenuti nelle presenti prescrizioni tecniche al rettore della Riserva comunale di caccia devono intendersi riferiti al responsabile dell'azienda medesima, così come individuato con la delibera costitutiva. In particolare, per quanto riguarda i giorni di caccia, il direttore dell'azienda assicura il rispetto del limite delle tre giornate settimanali attraverso la gestione dei calendari delle giornate.
- 16.4. La riserva si impegna con specifica regolamentazione interna ad organizzare la caccia al fagiano di monte e alla coturnice in modo da rispettare il rapporto massimo di tre cacciatori per ogni capo disponibile al prelievo di ciascuna specie.

- 16.5. Il conduttore di cani da traccia riconosciuti idonei espone in modo visibile sul veicolo utilizzato il contrassegno di riconoscimento quando, per esercitare l'attività di recupero di selvaggina ferita, transita su strade forestali. Il contrassegno di riconoscimento è concordato con il Servizio Foreste e fauna.
- 16.6. A fini statistici, al termine della stagione venatoria, e comunque entro il 30 aprile 2020, l'Ente gestore trasmette al Servizio Foreste e fauna, su supporto informatico, i dati desunti dalla scheda dei richiami detenuti (articolo 10), da compilarsi da ciascun cacciatore. Entro la stessa data consegna al Servizio Foreste e fauna i tesserini di caccia nonché le schede di abbattimenti altre specie. L'Ente gestore si impegna a responsabilizzare i cacciatori alla loro completa e corretta compilazione.
- 16.7. La struttura provinciale competente in materia di fauna stabilisce, con proprio provvedimento, in quali terreni in attualità di coltivazione e in quali periodi è vietato l'esercizio venatorio (articolo 33, comma 1 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24).
- 16.8. La riserva si impegna a fissare nel regolamento interno il rispetto di una distanza non inferiore a metri 100 tra un appostamento alla migratoria e un appostamento agli ungulati, fatti salvi eventuali accordi tra i titolari degli appostamenti.
- 16.9. È auspicabile che la riserva divida il proprio territorio in zone di caccia da indicare nella denuncia di uscita. I criteri da seguire per l'individuazione sono i seguenti:
- le zone hanno superfici accorpate, sostanzialmente equivalenti tra di loro e il loro numero è proporzionale alla superficie della riserva;
 - le zone sono individuate in funzione delle esigenze gestionali e di vigilanza;
 - le zone hanno confini per quanto più possibile facilmente individuabili sul terreno e coincidenti con limiti orografici e infrastrutturali.
- 16.10. Nella caccia al cervo e al capriolo possono essere prelevate anche le femmine accompagnate dal piccolo; in questi casi il piccolo è abbattuto per primo.
- 16.11. Nel prelievo degli ungulati è auspicabile l'utilizzo di munizioni atossiche in sostituzione delle munizioni contenenti piombo.
- 16.12. L'installazione di dispositivi fotografici o di videoregistrazione all'interno del territorio delle riserve va limitata alle attività di ricerca scientifica, didattica, controllo e monitoraggio della fauna, condotte dai soggetti a ciò preposti.
- 16.13. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, con l'esclusione delle disposizioni finali attuative previste da questo articolo, si applica la sanzione amministrativa indicata all'articolo 46, comma 1, lettera m) della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, sempre che non si tratti di prescrizioni espressamente richiamate dagli stessi articoli 38 e 46 della medesima legge o dall'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

DENUNCIA DI USCITA

Riserva di caccia di _____

Cacciatore _____ **Esperto**
(Nome e Cognome)

Specie che intende cacciare: *(indicare con una x)*

Capriolo*	
Cervo*	
Camoscio	

Fagiano di monte	
Coturnice	
Volpe	

- * - denuncia d'uscita sempre obbligatoria in caccia primaverile estiva;
 - denuncia d'uscita obbligatoria in caccia autunnale:
- per femmina e piccolo di **capriolo** in riserve con obbligo di accompagnamento.
 - se prevista dai regolamenti di riserva.

Zona/e _____

Data e ora dell'uscita _____

Accompagnatore _____ **Esperto**
(Nome e Cognome)

FIRMA DEL CACCIATORE _____

Periodi di caccia delle specie non contingentate

Periodi di caccia delle specie non contingentate					
	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO
ALLODOLA *		solo per tre giorni in settimana 02/ott 31/ott			
TORTORA *		3° dom		15/dic	
MERLO *	1° dom			15/dic	
QUAGLIA *		3° dom		15/dic	
BECCACCIA *		3° dom		15/dic	
BECCACCINO *		3° dom		15/dic	
COLOMBACCIO *		02/ott		15/dic	
TORDO BOTTACCIO *		3° dom		15/dic	
CESENA *		3° dom			30/gen
TORDO SASSELLO *		3° dom			20/gen
GERMANO REALE *		3° dom			15/gen
ALZAVOLA *		3° dom			15/gen
CANAPIGLIA *		3° dom			15/gen
FISCHIONE *		3° dom			15/gen
MARZAIOLA *		3° dom			15/gen
MORETTA *	SOSPESA				
MORIGLIONE *		3° dom			15/gen
GHIANDAIA	1° dom			15/dic	
CORNACCHIA GRIGIA	1° dom			15/dic	
CORNACCHIA NERA	1° dom			15/dic	
FAGIANO		3° dom		15/dic	
STARNA	SOSPESA				
CONIGLIO		3° dom		15/dic	
LEPRE COMUNE		3° dom		15/dic	
LEPRE BIANCA		02/ott	30-nov		
VOLPE		3° dom			30-gen

* SELVAGGINA MIGRATORIA (elenco fornito dall'ex Istituto per la fauna selvatica)